



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 76

del 29/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA PARTECIPATA CASTEL DI SANGRO SERVIZI S.R.L.
– ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175, RECANTE
"TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale		X
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale		X
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

La Presidente illustra l'argomento. Al termine apre la discussione.

Il Sindaco sottolinea come la Castel di Sangro Servizi rappresenti una risorsa strategica per il Comune e come in questa sede venga confermata la scelta di mantenere la partecipata, non avendone mai ipotizzato lo scioglimento, dati gli importanti risultati ottenuti.

Fioritto Alfredo evidenzia come si sia in presenza di un atto dovuto e di una scommessa per il futuro. Afferma che da un punto di vista formale non vi sono obiezioni, trattandosi di un atto dovuto di adeguamento alle norme statali. Esprime al contrario perplessità sulla scommessa che si fa, in quanto vi sono società che funzionano bene o male e ciò dipende dal controllo che si attua sulle stesse e sull'operato dell'organo di gestione, con la nomina di amministratori che siano all'altezza del ruolo. Invita il Sindaco e la Giunta ad avere, con riferimento alla gestione della partecipata, un atteggiamento di maggiore collegialità, con il coinvolgimento del Consiglio comunale nelle scelte, trattandosi di soggetto formalmente privato ma sostanzialmente amministrativo, che richiede un controllo analogo a quello che viene svolto dal Comune sui propri uffici. Con riferimento all'oggetto sociale ne rileva la maggiore ampiezza rispetto al precedente e la eterogeneità. Evidenzia perplessità rispetto ad alcune attività previste, quali la gestione del sistema museale, che richiedono personale specializzato e competenze specifiche. Infine annuncia il voto favorevole del Gruppo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della Società, con le perplessità evidenziate riguardo all'oggetto sociale e con il caldo invito ad una maggiore collegialità nelle scelte e ad una gestione attenta ed oculata della partecipata che in passato non risulta abbia svolto benissimo le funzioni affidate.

Il Sindaco manifesta la propria preferenza per la visione aziendale che deve caratterizzare la gestione di una società privata, a suo dire molto più controllabile, e ribadisce la validità della scelta di mantenere la partecipata piuttosto che liquidarla.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- che il Comune detiene una partecipazione totalitaria (100%) nella Castel di Sangro Servizi S.r.l., Società costituita nel 2007;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, reca il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione", è stato, tra l'altro, disposto il mantenimento della partecipazione totalitaria nella Castel di Sangro Servizi S.r.l., in quanto riconducibile alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 recante e non ricadente in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del medesimo articolo;

ATTESO che, avendo il Consiglio Comunale verificato la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della Società, si rende necessario modificare ed adeguare lo Statuto della Castel di Sangro Servizi S.r.l. anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico ed in particolare i commi 1, 2 e 9 che testualmente recitano:

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

RICHIAMATO altresì l'art. 16 - **Società in house**, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 3-bis:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" ed in particolare il comma 1;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di Paternariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la proposta di modifica e di adeguamento dello Statuto della Castel di Sangro Servizi S.r.l., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che le modifiche proposte siano conformi ai contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e pertanto meritevoli di approvazione;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. a) del T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa qui da intendersi riportate integralmente, le modifiche ed integrazioni allo statuto sociale della Castel di Sangro Servizi S.r.l., di cui all'allegato alla presente (Allegato "A") per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI CONFERIRE MANDATO al Sindaco pro tempore ad intervenire nella Assemblea Straordinaria dei soci di Castel di Sangro Servizi S.r.l., al fine di dare esecuzione al presente deliberato, autorizzandolo ad apportare all'assunta deliberazione tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dal Notaio, ai fini dell'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese.

Infine, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 15/12/2017 al 30/12/2017.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 17/01/2018

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL -
ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II..**

Art. 1 - Denominazione sociale

al comma 1, prima delle parole e' costituita è aggiunto il seguente periodo:

Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico socio

Al comma 2 dell'art. 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
la società realizza la propria attività prevalentemente con lo stesso Comune.

Art. 2 – Oggetto

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. La Società ha per oggetto la produzione di beni ovvero l'erogazione di servizi ed attività agli stessi connesse e/o complementari, strumentali all'Ente pubblico socio o allo svolgimento delle funzioni del medesimo, nelle aree di operatività sotto indicate:

1. gli interventi di conservazione, manutenzione, valorizzazione e pulizia, gestione, degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico;
2. gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento, pulizia e spazzamento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico, con le relative pertinenze;
3. la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;
4. l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;
5. la progettazione, manutenzione e gestione dei parcheggi pubblici;
6. le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere, nonché al funzionamento del sistema museale;
7. le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali in particolare ai rapporti con il cittadino e l'utenza, alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano;
8. le attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche;
9. le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso;
10. i servizi di MENSA nelle Scuole presenti sul territorio comunale;
11. i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.

2. I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente dall'Ente socio/Socio unico sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio.

3. La Società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionale e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione. E' comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio pubblico. Potrà contrarre mutui previa obbligatoria autorizzazione del Consiglio comunale dell'Ente socio.

4. La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'Ente partecipante che esercita sulla stessa il controllo analogo. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'Ente locale socio e comunque con la collettività e nel territorio rappresentato dal socio.

5. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente socio interessato. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art.10 - Organi della Società è sostituito dal seguente:

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;

c) l'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio sindacale

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 13 - Amministrazione

L'art. 13 è sostituito dal seguente

1. La nomina dell'Organo di amministrazione compete al socio unico. L'Organo di amministrazione agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dal socio unico ai sensi del precedente art. 11. In deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

2. L'Organo amministrativo della Società è di norma composto da un Amministratore unico. L'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Tale ultima deliberazione deve essere trasmessa alla Corte dei Conti competente e alla struttura del Ministero di cui all'art. 15 TUSP.

3. L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società.

4. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

5. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e

autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile. Gli amministratori non possono essere dipendenti della amministrazione controllante e vigilante.

6. E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

7. Il Consiglio di amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

8. Il compenso annuale dell'Amministratore unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

9. L'Amministratore unico od il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

10. L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

11. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

12. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.

13. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

14. Gli Amministratori sono liberamente revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza giusta causa compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso residuo che gli sarebbe spettato fino al termine ordinario dell'incarico, comunque con il massimo di una annualità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

15. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

Art. 14 - Poteri dell'Organo amministrativo

All'art. 14 il comma 4 è soppresso

Art. 15 - Rappresentanza sociale

All'art. 15, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito come di seguito:

ed all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

Art. 16 - Organi di controllo

l'art. 16 è sostituito come di seguito:

1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.
2. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.
3. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.
4. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.
5. L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 17 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

All'art. 17 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

Sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 20bis - Controllo Analogo

1. Il Socio unico esercita sulla base dei principi indicati dal presente statuto, il controllo analogo sulla società, che si sostanzia in un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.
2. Tale forma di controllo si aggiunge a quello esercitato dall'Assemblea della Società ed assume connotati penetranti di indirizzo, programmazione e controllo delle attività di gestione straordinaria e ordinaria.
3. Esso si sostanzia in un controllo diretto della gestione strategica da parte del Socio unico. L'Organo amministrativo, nella gestione ordinaria e straordinaria, è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

Art. 20ter - Controllo "ex ante"

1. L'Organo amministrativo, entro il 15.11 di ciascun anno, predispone ed invia al Socio unico la Relazione previsionale annuale della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi.

2. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- a) il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura;
- b) il piano delle alienazioni;
- c) le previsioni del risultato economico di esercizio;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;
- e) il piano occupazionale.

3. Il Socio unico, annualmente, stabilisce obiettivi specifici, sul complesso delle spese per il personale della Società.

4. Il Socio unico (il Consiglio comunale) entro il 31.12 dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella Relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

Art. 20quater - Controllo contestuale

1. L'Organo amministrativo predisporre e presenta semestralmente al Socio unico una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art.20ter, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15.12 di ciascun anno trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

4. L'Organo amministrativo trasmette al Socio unico ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati. Dovrà in particolare essere trasmessa la seguente documentazione:

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici trimestrale;
- Elenco annuale aggregato degli acquisti di servizi e forniture e dei lavori, con la indicazione delle modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
- Assunzioni e principali atti di gestione del personale.

5. L'Organo di controllo dovrà trasmettere al Socio unico i verbali delle adunanze tempestivamente.

6. La vigilanza da parte del Socio unico sull'attività e sui risultati della Società si esplica attraverso specific audit (verifiche) anche presso la sede della società. La frequenza e le modalità di attuazione dei controlli, definiti nelle Carte dei servizi e nei contratti di affidamento, sono preventivamente concordate.

Art. 20quinquies - Controllo "ex post"

1. L'Organo amministrativo, a consuntivo, in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

2. Il Socio unico prende atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, programmando eventuali azioni correttive.

Art. 20sexies - Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Ente socio per la sua approvazione.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Articolo 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113 comma 4 lett. A) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, denominata: "Castel di Sangro Servizi Srl".

2. Il Comune di Castel di Sangro è il socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto; al contempo, la società realizza la propria attività con lo stesso Comune.

Articolo 2 OGGETTO

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) gestione a carattere imprenditoriale di servizi pubblici locali e/o di interesse pubblico generale affidati dal Comune di Castel di Sangro;

b) costruzione e gestione di immobili ed impianti da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, scolastiche, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché a servizi pubblici di interesse turistico, di parcheggi di superficie e sotterranei ed ogni altra struttura di supporto al territorio del Comune di Castel di Sangro, per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso lo strumento del project financing;

c) gestione di servizi tecnico-amministrativi per conto del Comune di Castel di Sangro;

d) gestione dei servizi sociali, scolastici, educativi, culturali, del tempo libero ed affini del Comune di Castel di Sangro, con interventi mirati alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei cittadini di Castel di Sangro, al pieno sviluppo delle persone nell'ambito dei rapporti familiari, sociali e scolastici, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, nel rispetto dei principi fissati dalla vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali;

e) gestione del verde (giardini, parchi ecc) del Comune di Castel di Sangro;

f) la gestione di strutture residenziali semiresidenziali, polifunzionali, centri per l'infanzia, adolescenza, disabili e soggetti svantaggiati;

g) espletamento, in nome e per conto del Comune di Castel di Sangro e quale stazione appaltante, delle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

h) ogni altra attività comunque connessa e/o strumentale a



[Handwritten signature]

Giulio Palotta
Luigi Caruso

g
i
C
.
m.
o
Sa
n)
zi
lo
de
vi
Sa.
o
st.
li,
ner
nal
cor
men
anc
ris
di
fic.
p)
imme
conf
disp
ne c
ni p
zion
q) a
vo r
civi
ché
tenzi
ni;
r) a
sclus
ed in
stess
leasi
gente
s) a
ed es
niment
lazio
incari
La soc
strial

quelle elencate nel presente articolo;

i) gestione di servizi di pulizia dei locali o immobili del Comune di Castel di Sangro;

l) formazione professionale;

m) studio, progettazione e direzione lavori di opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza del Comune di Castel di Sangro;

n) fornitura di consulenza, progettazione, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici locali di competenza del Comune di Castel di Sangro;

o) progettazione, acquisto, costruzione, manutenzione, gestione, vendita, permuta e locazione di beni mobili e immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti, macchinari ed, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale o destinato all'erogazione di servizi pubblici locali di competenza del Comune di Castel di Sangro; i relativi investimenti potranno essere effettuati dalla società, direttamente, anche prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (da corrispondersi, eventualmente, anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico del soggetto beneficiario del godimento del bene;

p) amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale disponibile ed indisponibile, conferito in proprietà, attribuito in concessione o messo a disposizione della società a qualunque altro titolo, dal Comune di Castel di Sangro, ivi compresi reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali ed afferenti la gestione ed erogazione di servizi pubblici;

q) attività edilizia in genere con particolare ma non esclusivo riferimenti alla costruzione e realizzazione di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché alla ristrutturazione, il recupero, il restauro e la manutenzione degli stessi ed alla lottizzazione di suoli e terreni;

r) attività immobiliare in genere con particolare ma non esclusivo riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del leasing immobiliare e di quelli consentiti dalla normativa vigente;

s) attività, sempre nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare,



C
C
I
a
r
3
s
be
ne
in
si
Ar
1.
pr
2.
da
le

purché in via strettamente strumentale al miglior conseguimento dell'oggetto sociale e mai rivolta al pubblico, anche al fine di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge; potrà assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, in società aventi finalità analoghe, complementari o affini alle proprie nei limiti previsti dalla vigente normativa, potrà contrarre mutui previa obbligatoria autorizzazione del Consiglio del Comune di Castel di Sangro. Anche le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza, non dirette al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge.

2 Tutte le attività, per essere avviate dalla società necessitano della preventiva autorizzazioni del Consiglio Comunale di Castel di Sangro. Il tutto nei limiti e nel rispetto delle leggi e delle competenze riservate agli iscritti negli appositi albi professionali.

Articolo 3 SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Castel di Sangro. 2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

Articolo 4 DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea.

Articolo 5 CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.


2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Castel di Sangro, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Articolo 6 FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. La società potrà assumere finanziamenti dai soci nei limiti previsti dalla legge.

2. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.



Giulio Fallo
Direttore Comune

3.
sot
men
all
nio
Art
1.
por
ris
Ar
1.
rit
dir
rec
Art
1.
all
nel
del
del

Art
1 S
- p
- p
-
Art
1.
dal
l'c
all
2.
dec
mur
a
b
tor
c -
ral
d -
del
e -
f
g
sta
fic
h
li
i

3. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, cod. civ., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Articolo 7 DOMICILIO DEL SOCIO

1. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Articolo 9 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 10 ORGANI DELLA SOCIETA'

1 Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale o Revisore Unico.

Articolo 11 DECISIONE DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a - approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b - decisioni relative alla nomina e revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
- c - eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale con determinazione durata incarico e compiti;
- d - nomina del Revisore dei conti e del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e - modifiche dello Statuto;
- f - modifiche al capitale sociale;
- g - decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- h - approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- i - assunzione di partecipazioni in altre imprese;




- j - definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- k - approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- l - decisioni inerenti a partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa, nonché degli indirizzi da seguire da parte di queste ultime nell'esercizio delle relative funzioni;
- m - prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- n - vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - o - acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
 - p - nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- q - assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti nel rispetto dei limiti di legge. 3.

Tutte le decisioni del socio di cui alle lettere a), e), f), g) e n) debbono essere adottate mediante verbale assembleare.

4. Le decisioni di cui alle restanti lettere dell'art. 11 possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio e, ove necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Articolo 12 DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

- 1 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo di regola nel Comune della sede sociale.
- 2 - L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, o al consiglio di Amministrazione e ai sindaci o al revisore, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 3 - Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se o il consiglio di amministrazione e i membri del Collegio Sindacale o il revisore unico, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'amministratore unico e ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindaca-



Alfredo...

Ugo Carlo...

Piero Pilleri

1
a
c
r
4
g
f
s
e
5
t
s
z
d
d

s
7
1
de
re
A
:
ni
nc
ni
zi
11
2.
de
a)
di
re
al
co
gr
si
ne
gi
zi
Am
b)
ne.
re.
da.
e
pe
3.
dec
di

le o il revisore unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

4 - Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5 - L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

7 - All'assemblea deve obbligatoriamente essere indicato, quale uditore, il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Organo di Revisione del Comune di Castel di Sangro o il revisore nel caso di organo monocratico.

Articolo 13 AMMINISTRAZIONE

1 - La nomina dell'organo amministrativo compete al socio unico e possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. 2 - L'organo amministrativo agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dal socio unico ai sensi del precedente art. 11.

2. La Società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso al socio unico in occasione della nomina:

a) - da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di idonei requisiti tecnici richiesti dal ruolo rivestito e nel quale almeno un membro avrà lo specifico compito di curare il raccordo tra l'azione della società e il Comune di Castel di Sangro con ruolo di referente per tutte le attività volte ad assicurare l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune; la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente se nominato e agli Amministratori Delegati;

b) da un Amministratore Unico avente comprovata esperienza nella gestione di società pubbliche e che possa assumere, in relazione alle attività preminenti della società (costituita dalla gestione del contratto dei servizi di igiene ambientale e raccolta dei rifiuti) anche l'incarico di direttore tecnico per la gestione dei servizi ambientali;

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod.



ci
4.
tem
ogr
del
Sir
5.
te
6.
un
suc
7.
ble
giu
del
ord
lit
del
8.
Con
di
vis
man
ri
scr
9.
di
aut
in
soc
Art
1.
tar
risp
ciet
rett
del
2.
dall
ogni
tà,
ria
non
e al
3. C
e 4
stra
lati
a) p
gene

civ.

4. L'organo amministrativo dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina ed è rieleggibile. In ogni caso l'incarico scade al termine dell'esercizio contabile dell'anno in cui cessa, per qualunque ragione, il mandato del Sindaco del Comune di Castel di Sangro.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

6. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale fissa, in occasione della nomina o con successiva delibera.

7. Gli amministratori sono liberamente revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza giusta causa compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso residuo che gli sarebbe spettato fino al termine ordinario dell'incarico, comunque con il massimo di una annuità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

8. In caso di cessazione o sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2385 e 2386 codice civile. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 codice civile qualora mancasse il Collegio Sindacale e la nomina degli amministratori dovesse essere fatta in assemblea e non con il consenso scritto, l'assemblea potrà essere convocata dal socio unico.

9. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile. 10. Devono essere comunque autorizzate da una decisione dell'assemblea le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.


Articolo 14 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Gli amministratori sono responsabili dell'attività societaria nei confronti del socio unico e garantiscono la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello statuto, agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definiti dal socio unico ai sensi dell'art. 11 comma 2, punto j).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 13, comma 2, l'organo amministrativo è investito di ogni potere dall'assemblea per l'amministrazione della società, senza alcuna limitazione e distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

3. Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 2381, commi 2, 3 e 4 del c.c., sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) proposte all'assemblea di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;



[Handwritten signature]

Erudo

Ungelo

Giuliano Felice

b) proposte all'assemblea di assunzione di mutui; c) predisposizione ed invio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al socio unico, nonché alla Giunta Comunale di Castel di Sangro, per la necessaria preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, del documento programmatico annuale della attività societaria, articolato per il budget e per ogni servizio, da redigersi tenendo conto degli indirizzi e delle istruzioni trasmesse dal socio unico;

d) verifica periodica dello stato di attuazione del programma annuale, articolato per budget, delle attività societarie informando dell'esito di tale verifica il socio unico e contestualmente la Giunta Comunale di Castel di Sangro, mediante reports semestrali (uno a metà esercizio, l'altro a fine esercizio) redatti nella forma di forecast e di cui si riferirà al Consiglio Comunale di Castel di Sangro (AQ).

e) predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ciascun anno fatte salve le proroghe a tale termine richieste dal socio unico e comunque non oltre 30 giorni dopo l'approvazione del bilancio preventivo del comune di Castel di Sangro;

f) predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione entro il 30 marzo di ogni anno ed invio entro il 15 maggio di ciascun anno, al Presidente del Consiglio Comunale di Castel di Sangro;

g) predisposizione di programmi di attività della società, in conformità agli indirizzi ed alle istruzioni dettate dall'assemblea;

h) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

i) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dall'assemblea ed osservando lo statuto. 4. Ove la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso:

- nomina il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, se non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina;
- nei limiti previsti dalla legge, può delegare ad uno o più dei propri componenti ed in questo caso anche disgiuntamente tutti o parte dei propri poteri;
- possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

5. Vale per l'organo amministrativo la previsione dell'art. 2476 c.c. in merito alla responsabilità.

6. Le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese nell'osservanza del metodo collegiale secondo le disposizioni che seguono. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessa-



r
t
b
c
v
d
n
m
n
t
a
c
b
P
z
g
d
d
a
d
P
c
s
l
o
A
l
g
C
n
2
t
d
3
a
c
L
c
l
i
t
N
n
O
p
r
d
A
l

rio o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, quando il consiglio sia composto di almeno quattro membri, ovvero da uno degli amministratori, nei casi in cui il consiglio sia composto di tre membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o rifiuto, dal vice Presidente, con avviso da spedirsi almeno dieci giorni liberi o, in caso di urgenza, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza degli amministratori. L'avviso di convocazione può essere spedito con lettera raccomandata, ovvero mediante fax, o con qualunque altro mezzo che sia comunque idoneo ad assicurare la prova della ricezione e la tempestività della comunicazione. In difetto di tali formalità il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori. Per la validità delle decisioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Ove il consiglio d'amministrazione sia composto di quattro, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente del Consiglio. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere nel libro delle decisioni degli amministratori e da firmare da parte del Presidente e del Segretario. Ad ogni adunanza è obbligatorio convocare, quale uditore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castel di Sangro, nel caso in cui l'organo di revisione sia collegiale o il revisore nel caso di organo monocratico.

Articolo 15 RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati nei limiti della delega.
2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'Amministratore Unico.
3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Articolo 16 ORGANI DI CONTROLLO


La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

Articolo 17 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere



Giuliano De Leo
De Leo

nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

3. Per il revisore contabile si applicano le norme degli artt. 2409 quinquies e 2409 sexies codice civile.

Articolo 18 CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I sindaci ed il revisore unico possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del revisore unico si applicano le norme di legge in materia.

Articolo 19 COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale, se nominato, ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

6. In caso di nomina di un revisore contabile unico, si applicano le norme di cui agli artt. 2409 ter e seguenti del codice civile.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Articolo 20 BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.



3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21 SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Articolo 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio dell'Aquila.

3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, citato. 4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel



Antonio
Ernesto
Dupede
Giuliano

corso del procedimento arbitrale. 5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D.Lgs. 5/2003, citato.

Articolo 23 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti

Giuliano Bellotti

Angelo Corallo

[Signature]

